REGOLAMENTO (CE) N. 381/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

[1] GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	71,4
	MA	62,2
	TN	111,3
	TR	129,4
	ZZ	93,6
0707 00 05	JO	178,8
	MK	112,1
	TR	127,1
	ZZ	139,3
0709 90 70	MA	92,6
	MK	68,1
	TR	132,3
	ZZ	97,7
0805 10 20	EG	48,5
	IL	62,1
	MA	53,0
	TN	54,7
	TR	55,8
	US	44,3
	ZZ	53,1
0805 50 10	AR	70,7
	EG	126,4
	IL	131,6
	MK	118,8
	TR	133,3
	US	115,8
	ZA	136,3
	ZZ	119,0
0808 10 80	AR	87,6
	BR	82,3
	CA	84,7
	CL	92,3
	CN	94,0
	MK	65,0
	NZ	113,7
	US	116,6
	UY	62,9
	ZA	87,0
	ZZ	88,6
0808 20 50	AR	91,8
	AU	88,5
	CL	95,9
	CN	44,0
	NZ	201,7
	ZA	89,6
	ZZ	101,9

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».